Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 settembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) *sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953, n. 1284.

Istituzioni, statizzazioni e soppressione di istituti di istruzione tecnica commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1948, riguardante il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale di Saluzzo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Vengono istituiti:

a) un Istituto tecnico per geometri statale in Brescia;

b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Calitri;

c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Frosinone;

d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Maglie;

e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Olbia;

f) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Paola;

g) un Istituto tecnico per geometri statale in Senigallia,

h) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Torre del Greco.

Art. 2.

Viene istituita la Sezione per geometri presso:

a) l'Istituto tecnico commerciale statale di Lucera;

b) l'Istituto tecnico commerciale statale di Potenza;

c) l'Istituto tecnico commerciale statale di Vigevano.

Art. 3.

E' statizzato l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Saluzzo, pareggiato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1948.

Il personale di detto Istituto sarà assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.

Art. 4.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Viene soppressa la sezione per geometri presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e per geometri « Ballini » di Brescia.

Nella tabella XIII, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Ballini » di Brescia.

Art 6.

Alle istituzioni di cui agli articoli 1 e 2, lettere *b*) e *c*), e alla statizzazione di cui all'art 3 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739:

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti suddetti e dell'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Ballini » di Brescia, sono fissati nella misura indicata nella tabella XIV annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 7.

Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di istituti e scuole di istruzione tecnica per l'anno 1953-1954.

Art. 8.

Le istituzioni, statizzazioni e soppressioni previste nel presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1953

EINAUDI

SEGNI — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

TABELLA I.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico per geometri « Tartaglia » di Brescia

Numero dei corsi completi 2

Materie o grupp. di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	2	—	—	Nella II, III, IV, V classe di un corso
4. Italiano, storia e geografia (ruolo *B*)	—	1	—	Nella prima classe dei due corsi
5. Matematica e fisica	1	1	—	Nelle classi di un corso
6. Chimica	—	1	—	Nelle classi dei due corsi
7. Scienze naturali e geografia generale	—	1	—	Nelle classi dei due corsi
8. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	2	—	—	Nelle classi di un corso
9. Costruzioni e disegno di costruzioni	2	—	—	Id.
10 Topografia e disegno topografico	2	—	—	Id.
11. Disegno architettonico e ornamentale: disegno (ruolo *B*)	—	1	—	Nelle classi di un corso e nella I e II classe del 2° corso
12. Disegno architettonico e ornamentale	—	—	—	Da affidarsi al titolare di R.S.T.
13. Lingua straniera	—	—	1	
14. Elementi di diritto civile	—	—	1	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA II.

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Calitri

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia, geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali, geografia generale ed economica e chimica e merceologia	1	—	—	Id.
7. Prima lingua straniera	—	—	1	
8. Seconda lingua straniera	1	—	—	Id.
9. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Id.
11. Stenografia . .	—	—	1	
12. Calligrafia	—	—	1	
13. Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA III.

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Frosinone

Numero dei corsi completi: 1 della Sezione commerciale
1 della Sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione.	—	—	1	
Sezione commerciale				
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica .	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali Geografia generale ed economica	1	—	—	Nelle classi del corso e nella II e III classe del corso geometri
7. Chimica e merceologia	—	—	—	Da affidarsi al titolare di chimica della Sezione geometri
8. Prima lingua straniera. .	—	—	1	
9. Seconda lingua straniera	1	—	—	Nelle classi del corso
10. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
11. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Id.
12. Stenografia.	—	—	1	
13. Calligrafia . .	—	—	1	
14. Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
Sezione geometri				
1. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV V classe del corso
2. Italiano, storia e geografia	—	—	—	Da affidarsi all'incaricato della Sezione commerciale
3. Matematica e fisica . .	1	—	—	Nelle classi del corso
4. Chimica	1	—	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nel corso commerciale
5. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali e geografia generale	—	—	1	
7. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	—	Nelle classi del corso
8. Topografia e disegno topografico	1	—	—	Id.
9. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	—	1	
1. Lingua straniera . . .	—	—	—	Da affidarsi all'incaricato di prima lingua straniera della Sezione commerciale
11. Elementi di diritto civile	—	—	1	

NB — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA IV.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucera

Numero dei corsi completi 1 della Sezione commerciale
1 della Sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1 Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2 Religione .	—	—	1	
Sezione commerciale				
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia e geografia	—	—	1	Nella I classe del corso commerciale e nella I classe del corso geometri
5 Matematica e fisica .	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali, geografia generale ed economica	1	—	—	Nelle classi del corso e nella II e III classe della Sezione geometri
7. Chimica e merceologia	—	—	—	Da affidarsi al titolare di chimica della sezione geometri
8 Prima lingua straniera .	—	—	1	
9. Seconda lingua straniera	1	—	—	Nelle classi del corso
10 Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
11. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Id.
12. Stenografia	—	—	1	
13. Calligrafia . . .	—	—	1	
14. Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
Sezione geometri				
1. Lettere italiane e storia . .	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
2. Matematica e fisica .	1	—	—	Nelle classi del corso
3. Chimica	1	—	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nel corso commerciale
4 Scienze naturali e geografia generale	—	—	1	
5. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	—	Id.
7. Topografia e disegno topografico	1	—	—	Id.
8. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	—	1	
9. Lingua straniera . . .	—	—	—	Da affidarsi all'incaricato di prima lingua straniera della sezione commerciale
10. Elementi di diritto civile	—	—	1	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

La presente tabella organica sostituisce quella annessa al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA V.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico commerciale di Maglie

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione .	—	—	1	
3 Lettere italiane e storia . .	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali Geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	—	Id.
7. Prima lingua straniera	—	—	1	
8. Seconda lingua straniera	1	—	—	Nelle classi del corso
9. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Id.
11. Stenografia	—	—	1	
12. Calligrafia	—	—	1	
13. Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

NB — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA VI.

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Olbia

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—		
2. Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	—	Id.
7. Prima lingua straniera	—	—	1	
8. Seconda lingua straniera.	1	—	—	Nelle classi del corso
9. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Id.
11. Stenografia.	—	—	1	
12. Calligrafia.	—	—	1	
13 Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA VII.

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Paola

Numero dei corsi completi 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5 Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali, Geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	—	Id.
7. Prima lingua straniera	—	—	1	
8. Seconda lingua straniera.	1	—	—	Nelle classi del corso
9. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Id.
11. Stenografia.	—	—	1	
12. Calligrafia.	—	—	1	
13 Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA VIII.

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Potenza

Numero dei corsi completi: 1 della Sezione commerciale
1 della Sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione	—	—	1	
Sezione commerciale				
3. Lettere italiane e storia	—	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica	—	1	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali, geografia generale ed economica	1	—	—	Nelle classi del corso e nella II e III classe del corso geometri
7. Chimica e merceologia	—	—	—	Da affidarsi al titolare di chimica della Sezione geometri
8. Prima lingua straniera	—	—	1	
9. Seconda lingua straniera	1	—	—	Nelle classi del corso
10. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
11. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Nelle classi del corso
12. Stenografia	—	—	1	
13. Calligrafia	—	—	1	
14. Dattilografia (facoltativa).	—	—	—	
Sezione geometri				
1. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
2. Italiano, storia geografia	—	—	—	Da affidarsi all'incaricato della Sezione commerciale
3. Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
4. Chimica	1	—	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nel corso commerciale
5. Scienze naturali e geografia generale	—	—	1	
6. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	—	Nelle classi del corso
7. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	—	Id.
8. Topografia e disegno topografico	1	—	—	Id.
9. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	—	1	
10. Lingua straniera	—	—	—	Da affidarsi all'incaricato di 1ª lingua straniera della Sezione commerciale
11. Elementi di diritto civile.	—	—	1	

Personale amministrativo, assistente e di servizio

Qualifica	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti
1. Segretario economo	1	—	—
2. Applicati di segreteria	1	—	1
3. Assistenti	1	—	1
4. Bidelli	—	—	4

N.B. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

La presente tabella organica sostituisce quella annessa al decreto Presidenziale 2 maggio 1953, n. 1274.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA IX.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Saluzzo

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—		
2. Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4. Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali, geografia generale ed economia	1	—	—	Id.
7. Chimica e merceologia	1	—	—	Id.
8. Prima lingua straniera	—	—	1	
9. Seconda lingua straniera.	1	—	—	Nelle classi del corso
10. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
11. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Nelle classi del corso
12. Stenografia	—	—	1	
13 Calligrafia	—	—	1	
14. Dattilografia (facoltativa).	—	—	—	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA X.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico per geometri di Senigallia

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1 Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2 Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4 Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Chimica	1	—	—	Id.
7. Scienze naturali e geografia generale	—	—	—	Da affidarsi al titolare di chimica
8. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	—	Nelle classi del corso
9. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	—	Id.
10. Topografia e disegno topografico	1	—	—	Id.
11. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	—	1	
12. Lingua straniera .	—	—	1	
13. Elem. di diritto civile . . .	—	—	1	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA XI.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico commerciale di Torre del Greco

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
4 Italiano, storia e geografia	—	—	1	
5. Matematica e fisica	1	—	—	Nelle classi del corso
6. Scienze naturali, geografia generale ed economica chimica e merceologia	1	—	—	Id.
7. Prima lingua straniera	—	—	1	
8. Seconda lingua straniera.	1	—	—	Nelle classi del corso
9. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	—	Id.
10. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	—	Id.
11. Stenografia	—	—	1	
12 Calligrafia	—	—	1	
13 Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA XII.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e per geometri di Vigevano

Numero dei corsi completi: 2 della Sezione commerciale
1 della Sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione	—	—	1	
Sezione commerciale				
3. Lettere italiane e storia	2	—	—	Nella II, III, IV, V classe di un corso
4. Italiano, storia e geografia (ruolo *B*)	—	1	—	Nella 1ª classe dei due corsi
5. Matematica e fisica	2	—	—	Nelle classi di un corso
6. Geografia generale ed economica	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe dei due corsi
7. Scienze naturali e chimica	—	—	1	
8. Chimica e merceologia	1	—	—	In un corso e merceologia nella IV e V classe del 2° corso
9. Prima lingua straniera	—	—	1	
10 Seconda lingua straniera	2	—	—	Nelle classi di un corso
11. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	2	—	—	Id.
12 Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	2	—	—	Nelle classi di un corso
13 Stenografia	—	—	1	
14 Calligrafia	—	—	1	
15. Dattilografia (facoltativa)	—	—	—	

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
Sezioni geometri				
16. Lettere italiane e storia	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
17. Italiano, storia e geografia	—	—	1	Nelle classi del corso
18. Matematica e fisica . .	1	—	—	
19. Scienze naturali, geografia generale e chimica	—	—	1	
20. Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori	1	—	—	Nelle classi del corso
21. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—	—	Id.
22. Topografia e disegno topografico	1	—	—	Id.
23. Disegno architettonico e ornamentale: disegno	—	—	1	
24. Lingua straniera . . .	—	—	1	
25. Elementi di diritto civile	—	—	1	

NB. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

La presente tabella organica sostituisce quella annessa al decreto interministeriale 26 febbraio 1953.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA XIII.

Tabella organica
dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Ballini » di Brescia

Numero dei corsi completi: 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Religione	—	—	1	
3. Lettere italiane e storia	3	—	—	Nella II, III, IV, V classe di un corso
4. Italiano, storia e geografia (ruolo *B*)	—	1	—	Nella I classe di due corsi
5. Italiano, storia e geografia.	—	—	1	
6. Matematica e fisica	2	1	—	Nelle classi di un corso
7. Geografia generale ed economica	1	—	—	Nella II, III, IV, V classe di due corsi
8. Scienze naturali e geografia generale ed economica	—	—	1	Nel 3° corso e scienze naturali nella I classe del I e II corso
9. Chimica e merceologia	2	—	—	Ciascun titolare insegnerà nelle classi di un corso e nella III e IV classe o nella V classe del terzo corso con facoltà di avvicendamento
10. Prima lingua straniera (ruolo *B*)	—	1	—	Nelle classi di due corsi
11. Prima lingua straniera	—	—	1	
12. Seconda lingua straniera.	3	—	—	Nelle classi di un corso
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	3	—	—	Id.
14. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	3	—	—	Id.
15. Stenografia. . . .	—	—	1	
16. Calligrafia . .	—	—		
17. Dattilografia (facoltativa) .	—	—	—	

Personale amministrativo, assistente e di servizio

	Qualifica	Posti di ruolo normale	Posti di R. S. T.	Incarichi retribuiti
1	Segretario economo	1	—	—
2	Applicati di segreteria	1	—	1
3	Assistenti	1	—	2
4	Bidelli	—	—	6

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

La presente tabella organica sostituisce quella annessa al decreto interministeriale 10 febbraio 1952.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA XIV.

PROSPETTO
dei contributi per il funzionamento degli istituti tecnici commerciali e per geometri istituiti o riordinati a decorrere dal 1° ottobre 1953

ISTITUTI	Contributo annuo dello stato
1. Istituto tecnico per geometri « Tartaglia » di Brescia	11.600.000
2. Istituto tecnico commerciale di Calitri	8.800.000
3. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Frosinone	16.200.000
4. Istituto tecnico commerciale di Maglie	8.800.000
5. Istituto tecnico commerciale di Olbia	8.800.000
6. Istituto tecnico commerciale di Paola	8.800.000
7. Istituto tecnico commerciale di Torre del Greco	8.800.000
8. Istituto tecnico commerciale mercantile di Saluzzo	9.850.000
9. Istituto tecnico per geometri di Senigallia	8.950.000
1. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Potenza	19.600.000
2. Istituto tecnico commerciale e per geometri di Vigevano	22.600.000
3. Istituto tecnico commerciale mercantile « Ballini » di Brescia	28.600.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 750.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, numero 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, numero 1825; 23 aprile 1952, n. 873 e 10 febbraio 1953, n. 383;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

36) Storia comparata delle lingue classiche.

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

17) Storia delle dottrine economiche;

18) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle elencate nell'art. 17 per la laurea in lettere.

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di:

10) Chimica applicata.

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

12) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;

13) Viticoltura (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 751.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544 e 25 giugno 1953, n. 709;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1952, n. 694;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — Dopo la Facoltà di farmacia è aggiunta la Facoltà di agraria.

Art. 27. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente all'atto della immatricolazione deve dichiarare se intende seguire l'indirizzo classico o il moderno. Egli deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari ».

Il quinto e sesto comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

5° comma: « Gli studenti che non intendono seguire l'ordine degli studi consigliati dalla Facoltà, devono, entro il 15 dicembre di ciascun anno accademico, presentare i loro piani di studio al preside il quale sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllarli per il coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi ».

6° comma: « Il piano del 1° anno indicherà i tre insegnamenti che lo studente deve seguire per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio, anche uno o due insegnamenti in più; in questo caso la scelta può avvenire negli anni successivi al primo o cadere anche su materie già precedentemente seguite per un anno e superate, restando ferma la facoltà di ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere ».

L'art. 29 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 32. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I laureati in filosofia sono ammessi al quarto anno qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in lettere; i laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturità classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto soprattutto all'affinità degli studi compiuti ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « storia della filosofia antica ».

Dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 35. — « Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 43. — E' aggiunto il seguente comma:

« La prova pratica per la laurea in chimica consiste in un'analisi chimica qualitativa e in una di chimica quantitativa ».

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:

« Biologia;

Zoologia generale ».

Dopo l'art. 61 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 62. — « Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso l'Istituto di matematica, ordinato come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Il seminario matematico ha lo scopo di potenziare la cultura specialistica di studenti e studiosi addestrandoli all'indagine scientifica mediante corsi di lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze tenute, oltre che dai docenti della Facoltà, da illustri cultori italiani e stranieri e da assistenti universitari. Di contribuire, inoltre, al progresso degli studi con ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative, che vengono ritenute opportune dalla Facoltà.

La direzione del seminario è affidata, per un triennio, con provvedimento rettoriale, ad un professore ordinario della Facoltà di scienza matematiche, fisiche e naturali, udita la Facoltà, mentre del seminario stesso fanno parte tutti i professori di ruolo o incaricati di discipline matematiche o affini.

Il seminario matematico è dotato di una biblioteca specializzata, alla quale provvede il direttore, coadiuvato da personale appositamente fornito dalla Amministrazione universitaria.

Organo del seminario è la rivista « Le Matematiche » che ha un Consiglio direttivo e che è diretta dal direttore del seminario ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

7) « Idrologia;

8) Chimica di guerra;

9) Biochimica applicata ».

Dopo il quinto comma è aggiunto quanto appresso:

« L'insegnamento fondamentale di « chimica farmaceutica e tossicologica » (biennale) importa un esame alla fine di ogni anno di corso ».

Dopo l'art. 68 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO IX. — *Facoltà di agraria*

Art. 69. — La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 70. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'articolo 143, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1) Botanica generale.
2) Botanica sistematica.
3) Zoologia generale.
4) Entomologia agraria.
5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6) Zoognostica.
7) Mineralogia e geologia.
8) Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica.
9) Chimica organica.
10) Matematica.
11) Fisica.
12) Principi di economia politica e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio

1) Patologia vegetale.
2) Chimica agraria (biennale).
3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4) Coltivazioni arboree.
5) Zootecnica generale.
6) Zootecnica speciale.
7) Economia e politica agraria (biennale).
8) Estimo rurale e contabilità.
9) Microbiologia agraria e tecnica.
10) Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13) Industrie agrarie enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1) Ecologia.
2) Genetica.
3) Viticoltura (semestrale).
4) Orticoltura e floricoltura (semestrale).
5) Olivicoltura (semestrale).
6) Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
7) Diritto agrario.
8) Igiene zootecnica.
9) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
10) Frutticoltura industriale (semestrale).
11) Agrumicoltura (semestrale).
12) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
13) Selvicoltura e sistemazioni montane.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

L'insegnamento di chimica generale ed inorganica può essere seguito presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, fermo restando l'obbligo di integrarlo con il corso pratico di applicazione di analitica.

I corsi di botanica generale e di botanica sistematica vengono svolti ad anni alterni.

Art. 71. — Gli insegnamenti impartiti nella Facoltà comportano esercitazioni pratiche dirette a far acquistare agli studenti l'idoneità alla ricerca scientifica ed all'esercizio professionale e possono essere integrati da visite ad opifici e ad aziende agricole.

Gli esami di profitto possono essere integrati, per le materie sperimentali, da prove pratiche.

Art. 72. — Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Art. 73. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 74. — Lo studente non può essere ammesso agli esami di anatomia e fisiologia degli animali domestici e di entomologia agraria senza aver prima superato quelli di zoologia generale e agli esami di chimica organica e di chimica agraria senza aver superato quello di chimica generale ed inorganica. Non può essere, inoltre, ammesso all'esame di zootecnica speciale senza aver superato quello di zootecnica generale.

Art. 75. — L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea e di due argomenti scelti dal candidato su tre materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali debbono essere presentati in Segreteria almeno un mese prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 76. — Coloro che sono provvisti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazioni di corso con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto soprattutto all'affinità degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in scienze agrarie e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti di uno dei titoli di studi medi richiesti per l'ammissione al corso per la laurea in scienze agrarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 752.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398; e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550 e 30 luglio 1953, n. 716,

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 2 gennaio 1952, n. 22;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

12) « Storia dei trattati e politica internazionale;
13) Esegesi delle fonti del diritto romano;
14) Diritto comune;
15) Storia delle dottrine politiche ».

L'art. 19 relativo al corso di laurea in scienze politiche è sostituito dal seguente:

« Lo studente non è ammesso a sostenere:

a) nessun esame di diritto privato o pubblico senza aver rispettivamente superato gli esami di istituzioni di diritto privato o di diritto pubblico;

b) l'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica;

c) gli esami di storia e politica coloniale e di storia dei trattati e politica internazionale se non ha superato l'esame di storia moderna ».

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

11) « Lingue e letterature slave;
12) Antichità sarde;
13) Storia della Sardegna;
14) Linguistica sarda ».

TITOLO VIII. — *Facoltà di ingegneria*

Art. 54. — La Facoltà di ingegneria comprende il triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria ed in ingegneria civile Sottosezione edile.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 55. — Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria mineraria:

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Chimica applicata;
5) Topografia con elementi di geodesia;
6) Architettura tecnica;
7) Idraulica;
8) Elettrotecnica;
9) Macchine;
10) Tecnologie generali;
11) Materie giuridiche ed economiche;
12) Petrografia;
13) Geologia;
14) Paleontologia;
15) Arte mineraria;
16) Giacimenti minerari;
17) Metallurgia e metallografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Costruzione di ponti;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Igiene applicata all'ingegneria;
5) Costruzione di macchine;
6) Disegno di macchine e progetti;
7) Tecnologie speciali minerarie;
8) Impianti industriali elettrici;
9) Chimica fisica;
10) Chimica industriale;
11) Elettrochimica;
12) Geofisica mineraria;
13) Geologia applicata;
14) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
15) Impianti industriali minerari;
16) Analisi chimiche.

Art. 56. — Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti:

fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; petrografia e paleontologia prima di geologia; geologia prima di geologia applicata e giacimenti minerari; chimica applicata prima di metallurgia e metallografia e di chimica industriale; idraulica prima di costruzioni idrauliche; scienza delle costruzioni prima di costruzione di ponti e di costruzioni di legno, ferro e cemento armato; scienza delle costruzioni, macchine e tecnologie generali prima di costruzione di macchine; topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica; macchine ed elettrotecnica prima di tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno, ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti; arte mineraria prima di impianti industriali minerari.

Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti:

scienza delle costruzioni; costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzione di ponti; chimica applicata; meccanica applicata alle macchine; fisica tecnica; tecnologie generali; idraulica; elettrotecnica; macchine; topografia con elementi di geodesia, arte mineraria, metallurgia e metallografia; paleontologia; geologia; geologia applicata; costruzioni idrauliche; petrografia; giacimenti minerari; tecnica ed economia dei trasporti; architettura tecnica; costruzione di macchine; disegno di macchine e progetti e geofisica mineraria.

Art. 57. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria mineraria lo studente, oltre ad avere seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro complementari da lui scelti, dovrà avere effettuato almeno tre mesi di tirocinio pratico presso aziende minerarie e metallurgiche.

Art. 58. — Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria civile (sottosezione edile):

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Chimica applicata;
5) Topografia con elementi di geodesia;
6) Architettura tecnica (biennale);
7) Idraulica;
8) Elettrotecnica;
9) Macchine;
10) Tecnologie generali;
11) Materie giuridiche ed economiche;
12) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13) Estimo civile e rurale;
14) Costruzioni stradali e ferroviarie;
15) Architettura e composizione architettonica;
16) Tecnica urbanistica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Costruzione di ponti;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Costruzioni marittime;
5) Impianti speciali idraulici;
6) Igiene applicata all'ingegneria;
7) Agraria ed economia rurale;
8) Tecnologie speciali;
9) Comunicazioni elettriche;
10) Geologia applicata;
11) Geofisica applicata.

Art. 59. — I corsi su elencati hanno la durata di un anno accademico, ad eccezione di quello di architettura tecnica che è biennale per la Sottosezione edile e comporta un esame distinto alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 60. — Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti:

fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; scienza delle costruzioni prima di architettura tecnica, di costruzione di ponti e di costruzioni in legno, ferro e cemento armato: architettura tecnica prima di architettura e composizione architettonica; costruzioni in legno, ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti e di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica; topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie; macchine ed elettrotecnica prima di tecnica ed economia dei trasporti; elettrotecnica prima di impianti elettrici industriali.

Art. 61. — Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti:

scienza delle costruzioni; meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica; chimica applicata; topografia

con elementi di geodesia; architettura tecnica I e II; idraulica; elettrotecnica; macchine; tecnologie generali; architettura e composizione architettonica; tecnica urbanistica; costruzione di ponti; costruzioni idrauliche; costruzioni marittime: tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno, ferro e cemento armato; impianti speciali idraulici; estimo civile e rurale; costruzioni stradali e ferroviarie; comunicazioni elettriche; geologia applicata; geofisica applicata.

Art. 62. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, Sottosezione edile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali sopraindicati ed almeno in due complementari da lui scelti.

Art. 63. — Sia per la Sezione mineraria che per la civile, gli esami di profitto consistono in prove orali ed eventualmente anche scritte e pratiche, secondo quanto viene stabilito, per ciascuno di essi, dal Consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 753.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551 e 25 agosto 1953, n. 1117;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
« Teoria generale del diritto;
Dottrina dello Stato;
Diritto pubblico romano;
Istituzioni di diritto pubblico;
Contabilità dello Stato;
Sociologia criminale ».

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:
« Sociologia criminale ».

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di:
« Storia delle dottrine economiche ».

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
« Letteratura umanistica ».

Dopo l'art. 79 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 80. — « Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso l'Istituto di paleografia ».

Art. 91. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e (inorganico chimico-fisico), sono aggiunti i seguenti:
« Chimica teorica;
Meccanica statistica ».

Gli attuali articoli dal n. 97 al 110 relativi ai corsi di laurea in fisica, in scienze matematiche e matematica e fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Laurea in fisica

Art. 97. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Analisi superiore;
4) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
7) Fisica matematica;
8) Fisica teorica;
9) Fisica superiore;
10) Chimica fisica;
11) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
12) Preparazioni chimiche.

Complementari:

1) Calcoli numerici e grafici;
2) Calcolo delle probabilità;
3) Geometria differenziale;
4) Teoria delle funzioni;
5) Astronomia;
6) Geodesia;
7) Meccanica superiore;

8) Elettrotecnica;
9) Fisica nucleare;
10) Fisica terrestre;
11) Meccanica statistica;
12) Spettroscopia;
13) Chimica organica;
14) Mineralogia.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio: le esercitazioni di fisica sperimentale (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Art. 98. — Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme.

Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale.

L'esame di analisi infinitesimale è propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, geometria differenziale, calcolo delle probabilità, calcoli numerici e grafici, teoria delle funzioni. L'esame di meccanica razionale è propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia.

L'esame di fisica sperimentale è propedeutico rispetto agli esami di fisica teorica, fisica superiore, fisica nucleare, elettrotecnica, fisica terrestre, spettroscopia, meccanica statistica. L'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica è propedeutico rispetto agli esami di preparazioni chimiche, chimica fisica, mineralogia.

Art. 99. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Detto esame di laurea consta;

a) di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) di una prova pratica su tema assegnato in base a sorteggio tra i temi prestabiliti;

c) della compilazione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche e su tema scelto dal candidato;

d) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea ma differente da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme ai titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 100. — La Commissione per la prova pratica è composta di un professore di fisica sperimentale, di un assistente dell'Istituto di fisica, ove ha luogo la prova, e di un altro professore della Facoltà.

La Commissione per il colloquio è composta di cinque professori di ruolo della Facoltà.

Art. 101 I laureati in scienze matematiche, in matematica e fisica, in ingegneria aspiranti alla laurea in fisica sono ammessi al terzo anno con la convalida di non più di dieci esami comuni superati a scelta dalla Facoltà.

Coloro che sono forniti di altra laurea ed aspirano al conseguimento della laurea in fisica possono godere dell'abbreviazione di corso, che viene stabilita con decreto rettorale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in scienze matematiche

Art. 102. — Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze matematiche sono le seguenti:

Fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) Analisi superiore;
4) Geometria superiore;
5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) Fisica matematica;
8) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1) Algebra superiore;
2) Geometria algebrica;
3) Matematiche complementari;
4) Topologia;
5) Calcoli numerici e grafici;
6) Calcolo delle probabilità;
7) Geometria differenziale;
8) Matematiche superiori;
9) Teoria dei numeri;
10) Astronomia;
11) Teoria delle funzioni;
12) Geodesia;
13) Meccanica superiore;
14) Fisica teorica;
15) Fisica superiore.

Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 103. — Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme:

Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di geometria descrittiva con disegno. analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale.

L'esame di geometria descrittiva è propedeutico rispetto agli esami di matematiche complementari, geometria superiore, geometria algebrica, topologia, algebra superiore.

L'esame di analisi infinitesimale è propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, calcolo delle probabilità, teoria delle funzioni, matematiche superiori, calcoli numerici e grafici, geometria differenziale, teoria dei numeri. L'esame di meccanica razionale è pro-

pedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia. L'esame di fisica *sperimentale è propedeutico rispetto agli esami di* fisica teorica e fisica superiore.

Art. 104. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Detto esame di laurea consta:

a) di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) della compilazione di una dissertazione di carattere critico originale sulle scienze matematiche e su tema scelto dal candidato;

c) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di *laurea insieme ai titoli degli argomenti orali scelti dal* candidato.

La Commissione per il colloquio è composta di cinque professori di ruolo della Facoltà.

Art. 105. — I laureati in fisica, in matematica e fisica, in ingegneria, aspiranti alla laurea in scienze matematiche sono iscritti al terzo anno con la convalida di non più di dieci esami comuni superati a scelta della Facoltà.

Coloro che sono provveduti di altra laurea ed aspirano alla laurea in Scienze matematiche possono godere dell'abbreviazione di corso, che viene stabilita per decreto rettorale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in matematica e fisica

Art. 106. — Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in matematica e fisica sono le seguenti:

Fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) Analisi superiore;
4) Matematiche complementari;
5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) Fisica teorica;
8) Fisica superiore;
9) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1) Algebra superiore;
2) Geometria algebrica;
3) Geometria superiore;
4) Topologia;
5) Calcoli numerici e grafici;
6) Calcolo delle probabilità;
7) Geometria differenziale;
8) Matematiche superiori;
9) *Teoria dei numeri;*
10) Teoria delle funzioni;
11) Astronomia;
12) Fisica matematica;
13) Geodesia;
14) Meccanica superiore;
15) Fisica terrestre;
16) Meccanica statistica;
17) Spettroscopia;
18) Mineralogia.

Per gli insegnamenti di analisi matematica e di geometria analitica e geometria discrittiva e di fisica sperimentale e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Art. 107. — Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme:

Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di geometria descrittiva con disegno, analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale.

L'esame di geometria descrittiva è propedeutico rispetto agli esami di matematiche complementari, geometria superiore, geometria algebrica, topologia, algebra superiore. L'esame di analisi infinitesimale è propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, calcolo delle probabilità, teoria delle funzioni, matematiche superiori, geometria differenziale, calcoli numerici e grafici, teoria dei numeri.

L'esame di meccanica razionale è propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia. L'esame di fisica sperimentale è propedeutico rispetto agli esami di fisica teorica, fisica superiore, spettroscopia, fisica terrestre, meccanica statistica.

Art. 108. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consta:

a) di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) di una prova pratica con relazione scritta su tema assegnato in base a sorteggio tra temi prestabiliti;

c) della compilazione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche o matematiche e su tema scelto dal candidato;

d) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti svolti dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione scritta deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 109. — La Commissione per la prova pratica, che ha luogo nell'Istituto di fisica sperimentale, è composta dal direttore di questo Istituto, da un assistente

dello stesso Istituto e di un altro professore titolare della Facoltà insegnante materie del gruppo fisico matematico.

La Commissione per il colloquio è composta di cinque professori di ruolo della Facoltà.

Art. 110. — I laureati in scienze matematiche, in fisica e in ingegneria, aspiranti alla laurea in matematica e fisica, sono ammessi al terzo anno con la convalida di non più di dieci degli esami comuni superati a scelta della Facoltà.

Gli altri laureati aspiranti alla laurea in matematica e fisica sono ammessi all'anno di corso stabilito caso per caso con decreto rettorale udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 111. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

16) « Entomologia generale;
17) Parassitologia;
18) Meccanica dello sviluppo ».

L'art. 112 relativo al corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente. « Gli esami del 1° e del 2° anno sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del 3° e 4° anno, solo ai fini della successione degli stessi.

Art. 119. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

« Entomologia generale;
Parassitologia;
Meccanica dello sviluppo;
Citologia sperimentale ».

L'insegnamento complementare di « entomologia agraria » è soppresso.

Art. 122. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti

« Geochimica;
Giacimenti minerali;
Micropaleontologia;
Prospezioni geofisiche ».

Dopo l'art. 129 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi al corso di laurea in farmacia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 130. — Agli insegnamenti di chimica bromatologica, chimica biologica, farmacologia e farmacognosia, fisiologia generale e tecnica e legislazione farmaceutica, sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali alla fine dei quali lo studente deve sostenere una prova pratica.

Art. 131. — L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importano ugualmente un esame teorico pratico al termine di ciascun anno di corso.

Gli studenti non possono essere iscritti:

a) al 2° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica e quello del 1° corso di esercitazioni di chimica farmeceutica e tossicologica;

b) al 3° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato gli esami di chimica organica e del 2° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Gli studenti non possono sostenere:

a) L'esame del 1° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

b) l'esame di chimica organica, se non hanno superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica;

c) gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica, prima parte, se non hanno superato l'esame di chimica organica e, seconda parte, se non hanno superato l'esame di chimica biologica;

d) l'esame di fisiologia generale, se non hanno superato gli esami di anatomia, di chimica organica e di chimica biologica;

e) l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica, se non hanno superato gli esami del 1°, 2° e 3° corso di chimica farmaceutica e tossicologica, di botanica farmaceutica e di farmacologia e farmacognosia;

f) l'esame di farmacologia e farmacognosia, se non hanno superato quello di fisiologia.

Art. 132 (già 130) è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente, durante il quadriennio, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Deve aver compiuto, nel terzo e quarto anno, due periodi semestrali di pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata il cui nominativo notificherà, all'inizio, alla segreteria della Facoltà.

L'inizio ed il termine della pratica devono risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata. Tali dichiarazioni devono essere redatte in carta bollata e debitamente legalizzate.

Art. 134 (già 132). — Il primo ed il secondo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« I laureati in chimica sono ammessi al 3° anno.

I laureati in scienze naturali, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria ed i diplomati in farmacia, sono ammessi al 2° anno.

Art. 137 (già 109). — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

3) « L'idraulica rispetto alle costruzioni idrauliche; alle costruzioni marittime; agli impianti speciali idraulici; all'architettura navale ».

Al penultimo comma è aggiunto quanto appresso:

11) « Le costruzioni navali mercantili rispetto alle costruzioni navali militari ».

Art. 144 (già 116) relativo al corso di laurea in architettura è sostituito dal seguente:

Le precedenze per gli esami del biennio sono così stabilite:

L'esame di applicazioni di geometria descrittiva deve essere preceduto da quello di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.

« L'esame di elementi di architettura e rilievo dei monumenti (2° corso) dev'essere preceduto da quello di elementi di architettura e rilievo dei monumenti (1° corso).

L'esame di mineralogia e geologia dev'essere preceduto da quello di chimica generale ed applicata ».

Art. 149 (già 121) relativo al corso di laurea in architettura è sostituito dal seguente:

Le precedenze per gli esami del triennio sono così stabilite:

Gli esami di scienza delle costruzioni devono essere preceduti da quelli di meccanica razionale e statica grafica e di fisica tecnica.

L'esame di impianti tecnici deve essere preceduto da quello di fisica tecnica.

L'esame di composizione architettonica (1° corso) deve essere preceduto da quelli di « elementi di composizioni », e di « caratteri distributivi degli edifici ».

L'esame di urbanistica (1° corso) dev'essere preceduto da quelli di « elementi di composizione », e di « caratteri distributivi degli edifici ».

L'esame di urbanistica (2° corso) dev'essere preceduto da quello di urbanistica (1° corso).

L'esame di composizione architettonica (2° corso) deve essere preceduto da quelli di « composizione architettonica (1° corso) », e di « scienza delle costruzioni (1 corso) ».

L'esame di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni deve essere preceduto da quello di scienza delle costruzioni (1° corso) », e da quello di « fisica tecnica ».

L'esame di scienza delle costruzioni (2° corso) deve essere preceduto da quello di « scienza delle costruzioni (1° corso) ».

L'esame di restauro dei monumenti dev'essere preceduto da quelli di:

« Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti », e di « scienza delle costruzioni (1° corso) ».

Dopo l'art. 293 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Scuola di specializzazione in tisiologia
e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 294. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 295. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di due anni ed ha sede presso la clinica tisiologica della Università di Napoli Istituto sanatoriale « Principi di Piemonte » dell'I.N.P.S. ai Camaldoli.

Art. 296. — Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia presso le Università della Repubblica Italiana; il numero dei posti è limitato e fissato di anno in anno dal direttore della scuola.

L'ammissione viene stabilita mediante concorso per titoli da una Commissione nominata dal direttore della scuola e presieduta dal medesimo.

Art. 297 — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche e sono altresì tenuti a turni periodici di internato nei reparti dell'Istituto sanatoriale.

Art. 298. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Patologia della tubercolosi, patologia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio;

Anatomia e istologia patologica della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;

Fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

Radiologia;

Microbiologia;

Igiene e legislazione sanitaria.

2° anno:

Clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Patologia della tubercolosi;

Anatomia e istologia patologica della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;

Fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

Chirurgia della tubercolosi polmonare e tubercolosi chirurgica;

Tubercolosi dell'apparato locomotore.

I corsi sono integrati da conferenze scientifiche tenute da professori ordinari della Facoltà medica di Napoli e di altre Università italiane e da docenti di riconosciuto valore.

Da turni di esercitazioni riguardanti la diagnostica e la terapia della tubercolosi polmonare dell'adulto e del bambino, delle tubercolosi e delle vie respiratorie superiori dell'apparato locomotore, ecc.; da esercitazioni tecniche di laboratorio, inerenti alla fisiopatologia, alla microbiologia, all'ematologia, alla chimica clinica, ecc.

Art. 299. — Gli allievi hanno obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno.

Art. 300. — Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie d'insegnamento.

Art. 301. — A norma del regolamento generale delle scuole di specializzazione, il direttore della scuola non concede l'ammissione agli esami a coloro che non abbiano il prescritto numero di presenze alle lezioni ed alle esercitazioni (4/5) ed a coloro che non hanno sostenuto la precritta prova di colloquio.

Art. 302. — Per l'ammissione al 2° anno di corso occorre avere sostenuto, gli esami dell'anno precedente.

Art. 303. — Alla fine del 2° anno oltre agli esami speciali l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma.

I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.

Art. 304. — I voti sia degli esami speciali che di diploma saranno espressi in settantesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Pino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Pino » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 2 giugno 1954.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 177

(4181)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del cacciatorpediniere « Da Recco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il cacciatorpediniere « Da Recco » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 luglio 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1954
Registro n. 14 Marina, foglio n. 272

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1954.

Autorizzazione ad alcuni Istituti assicuratori ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti esattoriali per il decennio 1954-1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente la facoltà di prestare cauzione per gli appalti esattoriali, non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fidejussorie, emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni per gli appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento, ed, in casi eccezionali, al cento per cento, il limite della prestazioni delle cauzioni mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954-1963 le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire con propri decreti quali Istituti od Enti siano autorizzati ad emettere tali polizze;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1953, n. 412211, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato ad emettere le polizze in oggetto;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, numero 408949, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società assicurazione generale, Riunione adriatica di sicurtà, la Fondiaria incendi, le Assicurazioni d'Italia e Fiumeter;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino e la Società reale mutua di assicurazione di Torino sono autorizzate ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 11 febbraio 1931, n. 210, e dei successivi provvedimenti legislativi in materia, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1954
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 307

(4242)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1954.

Nomina di capilinea del Movimento postale in deroga alle norme in vigore.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1925, che disciplina la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del Movimento postale;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947 che stabilisce le sedi di ispettori e capilinea del Movimento postale, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di sanare la situazione determinatasi in seguito agli eventi bellici;

Ritenuta la necessità di colmare tempestivamente i vuoti esistenti e quelli che verranno a prodursi con gli imminenti pensionamenti;

Ritenuta, altresì, la necessità di rafforzare le Sezioni del movimento di Roma e di Palermo;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 29 settembre 1925, la qualifica di capolinea può essere attribuita, senza il concorso prescritto dal decreto stesso:

a) agli impiegati dei gruppi *B* e *C*, di grado non inferiore al 9° che abbiano disimpegnato, alla data del 1° dicembre 1953, le relative funzioni, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, anche se non siano in possesso del requisito dei cinque anni previsto dal secondo comma del citato articolo;

b) agli impiegati degli stessi gruppi e grado, che siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 10 del ripetuto decreto Ministeriale.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo avranno effetto fino al 30 settembre 1954 e, pertanto, a decorrere dal successivo 1° ottobre ritorneranno in vigore le norme di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 29 settembre 1925.

Art. 3.

Il numero dei capilinea nella sede di Roma è portato da due a tre ed è istituita la sede, per un capolinea, a Palermo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1954
Registro n. 26 Ufficio riscontro poste, foglio n. 21. — FAGGIANI

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.

Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, nella Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto in data 19 maggio 1954 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Terni nella Cassa di risparmio di Terni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, nella Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, disposta con decreto in data 19 maggio 1954 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Terni di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Terni, quali risulteranno alla data della pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa o eccettuata;

b) incameramento, da parte della Cassa, del patrimonio netto del Monte;

c) obbligo, da parte della Cassa, di assicurare sulle piazze ove opera il Monte, il servizio del credito pignoratizio.

d) obbligo, da parte della Cassa, di modificare la propria denominazione in quella di « Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni »;

e) liquidazione al momento dell'incorporazione del personale attualmente in servizio presso il Monte, con la formula più favorevole. La liquidazione sarà a carico del Monte;

f) riassunzione in servizio presso la Cassa di risparmio di Terni del personale come sopra liquidato, in conformità dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 febbraio 1941 e della convenzione modificativa e aggiuntiva stipulata il 14 ottobre 1953;

g) obbligo, da parte della Cassa, di attenersi al disposto dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, destinando a favore delle opere di assistenza del comune di Terni una quota degli utili netti annuali disponibili per beneficenza, stabilita in misura proporzionale al patrimonio rilevato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4211)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.

Nomina di un membro del Consiglio d'amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con successivo decreto 11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1950, con il quale il dott. Alessandro Schiavi è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza delle classi lavoratrici, su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Alessandro Schiavi ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con cui si propone la nomina del signor Quirino Mantica a rappresentante delle classi lavoratrici nel Consiglio d'amministrazione della menzionata Banca, in sostituzione del dott. Alessandro Schiavi;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Quirino Mantica è nominato, per il quadriennio in corso, membro del Consiglio d'amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza delle classi lavoratrici ed in sostituzione del dott. Alessandro Schiavi, le cui dimissioni sono accettate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4206)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi esposti nella « IV Esposizione europea della macchina utensile » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal segretario generale dell'Ente autonomo Fiera di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Esposizione europea della macchina utensile » che avrà luogo in Milano dal 14 al 23 settembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 agosto 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(4276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1954, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dottor Palermo Carmelo, consigliere di corte di appello, avverso il provvedimento 27 aprile 1953 del Ministero di grazia e giustizia con il quale si negava la corresponsione di indennità richieste dal magistrato suddetto.

(4244)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1954, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato dall'ex diurnista di 3ª categoria Maselli Antonio avverso il provvedimento del Ministero delle finanze in data 28 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1952, registro n. 19, foglio n. 61, con il quale il predetto venne licenziato dal servizio per assenza ingiustificata dall'ufficio, con effetto dal 31 dicembre 1951, e senza diritto ad alcuna indennità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246.

(4243)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sei cooperative con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1954 le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa « La Casa del reduce », con sede in Roma;
2) Società cooperativa « Fede », con sede in Roma;
3) Società cooperativa « Edilizia Nova Parva sed Pulchra, con sede in Roma;
4) Società cooperativa « De RE NA », con sede in Roma;
5) Società cooperativa « Reduci » per lavori edili stradali, ferroviari agricoli, di bonifica, con sede in Roma;
6) Società cooperativa « Turistica Rinascita », con sede in Roma.

(4156)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia di Gratacasolo, con sede in Gratacasolo di Pisogne (Brescia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa edilizia di Gratacasolo, con sede in Gratacasolo di Pisogne (Brescia), costituita con atto in data 18 giugno 1950 per notaio dott. Angelo Cemmi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(4158)

Scioglimento d'ufficio della Cooperativa di lavoro fra esercenti l'arte boschiva, con sede in Esanatoglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa di lavoro fra esercenti l'arte boschiva, con sede in Esanatoglia (Macerata), costituita con atto in data 4 novembre 1945 per notaio Antonio Fossa di Matelica, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4159)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro reduci, con sede in Collemeto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa di lavoro reduci, con sede in Collemeto, costituita con atto 24 agosto 1951 con rogito del notaio dott. Rocco Mancuso, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4157)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Compagnia del traffico fra reduci e combattenti « Sant'Efisio », con sede in Cagliari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1954, i poteri conferiti al dott. Giovanni Cardedola, commissario della Società cooperativa Compagnia del traffico fra reduci e combattenti « Sant'Efisio », con sede in Cagliari, sono stati prorogati al 31 gennaio 1955

(4160)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1954, sono stati revocati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 settembre 1946 del dott. Olinto De Vita, notaio in Roma, ed è stato nominato commissario il dott. Luigi Angeletti.

(4161)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 366 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.119.100 (lire unmilionecentodiciannovemilacento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 12.23.06, espropriati nei confronti della ditta ANGELLA Domenico fu Umberto e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1851, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.115.000 (lire unmilionecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Grosseto e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 367 Agricoltura), è stata determinata in lire 23.297.434,20 (lire ventitremilioniduecentonovantasettemilaquattrocentotrentaquattro e cent. 20) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) della superficie di ettari 139.39.82, espropriati nei confronti della ditta BOLDRINI Antonio fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1862, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 23.295.000 (lire ventitremilioniduecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Livorno e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 368 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.051.595 (lire tremilionicinquantunomilacinquecentonovantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Viterbo (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 63.19.66, espropriati nei confronti della ditta CAPACCINI Caio Mario di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1873, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.050.000 (lire tremilionicinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 369 Agricoltura), è stata determinata in lire 991.139 (lire novecentonovantunomilacentotrentanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Tarquinia (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 10.58.02, espropriati nei confronti della ditta ERCOLANI Felice e Mattia fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 824, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 990.000 (lire novecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 373 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.736.883 (lire duemilionisettecentotrentaseimilaottocentottantatrè) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 34.31.30, espropriati nei confronti della ditta MAGRINI Nello di Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4087, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.735.000 (lire duemilionisettecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Grosseto e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 374 Agricoltura), è stata determinata in lire 302.144 (lire trecentoduemilacentoquarantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pescina (provincia di L'Aquila) della superficie di ettari 3.03.97, espropriati nei confronti della ditta MAZZARA Achille fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 300.000 (lire trecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di l'Aquila e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 370 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.168.029 (lire unmilionecentosessantottomilaventinove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 13.76.36, espropriati nei confronti della ditta GIUSTINI Palmira fu Ferdinando, maritata Adami, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 1.165.000 (lire unmilionecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Grosseto e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n 10, foglio n. 371 Agricoltura), è stata determinata in lire 5.475.586 (lire cinquemilioniquattrocentosettantacinquemilacinquecentottantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Viterbo (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 100.50.46, espropriati nei confronti della eredità giacente istituita da PALUZZI Maria, vedova Grispigni a favore dei figli nascituri di GRISPIGNI Luigi in persona del curatore e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale 2 aprile 1952, n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 102 del 2 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.475.000 (lire cinquemilioniquattrocentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 372 Agricoltura), è stata determinata in lire 8.970.626 (lire ottomilioninovecentosettantamilaseicentoventisei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 72.96.43, espropriati nei confronti della ditta MAGRINI Angiolo fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 8)

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.970.000 (lire ottomilioninovecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Grosseto e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 375 Agricoltura), è stata determinata in lire 151.070 (lire centocinquantunomilasettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pescina (provincia di L'Aquila) della superficie di ettari 1.51.98, espropriati nei confronti della ditta MAZZARA Achille fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3653, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 150.000 (lire centocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di L'Aquila e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n 10, foglio n. 376 Agricoltura), è stata determinata in lire 357.405,20 (lire trecentocinquantasettemilaquattrocentocinque e cent. 20) l'indennità dovuta per terreni ricadenti in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno) della superficie di ettari 2.30.58, espropriati nei confronti della ditta NARDI Giuseppe fu Domenico e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3529, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 355.000 (lire trecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952 n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca *Nazionale del Lavoro filiale di Livorno* e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1954 (registro n. 10, foglio n. 377 Agricoltura), è stata determinata in lire 6.952.265 (lire seimilioninovecentocinquantaduemiladuecentosessantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 119.49.10, espropriati nei confronti della ditta VAROLI Federigo di Corrado e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.950.000 (lire seimilioninovecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro filiale di Grosseto e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4059)

Riduzione di superficie e permuta di fondi della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Grosseto, località Batignano.

La superficie della zona di ripopolamento e cattura di Grosseto, località Batignano, di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1953, viene ridotta da ettari 1060 circa, ad ettari 923 circa. La zona stessa, a seguito di permuta di fondi, resta così delimitata:

Confini:

nord: da quota 146, fosso Acquaviva fino a quota 106;

est: fosso Salica fino alla strada provinciale Grosseto-Batignano; indi strada Grosseto-Batignano;

sud: dalla strada Grosseto-Batignano, limite di proprietà fino a quota 83, indi da quota 83 fino a quota 51, indi linea retta attraverso i campi fino alla strada dello Sbirro fino al limite della zona che viene esclusa;

ovest: limite di proprietà con la zona esclusa, indi mulattiera senza nome fino al confine nord.

(4110)

Riduzione della superficie mediante permuta di fondi della zona di ripopolamento e cattura di Stradella, Portalbera ed Arena Po.

La superficie della zona di ripopolamento e cattura di Stradella, Portalbera ed Arena Po (Pavia), dell'estensione di ettari 615, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 marzo 1953, viene ridotta ad ettari 548. La zona stessa, a seguito di permuta di fondi, resta così delimitata:

Confini

sud: strada che da San Pietro, passando per San Cipriano, arriva a cascina Corriggio;

est: da cascina Corriggio, strada che porta a Valle Badia;

nord: da Valle Badia, ferrovia fino all'incrocio della strada provinciale in località Previano:

ovest: dall'incrocio suddetto, strada per Santa Croce fino al punto di partenza.

(4126)

Rinnovo ed ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Viadana (Mantova), dell'estensione di ettari 307 circa, cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957 ed ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 300 circa, assumendo l'estensione complessiva di ettari 607 circa. Detta zona resta così delimitata:

Confini:

nord: arginello golena Bosco, in tutta la sua lunghezza;

nord-est: confini del comune di Pomponesco;

sud: fiume Po, fino ai termini di confine con la provincia di Reggio Emilia e le isole demaniali;

sud-est: limite estremo occidentale del comune di Viadana.

(4194)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di « Terrò » (Como)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nei fondi costituenti la riserva di caccia denominata « Terrò » (Como 23) compresi quelli già inclusi nella riserva medesima con decreto Ministeriale 13 gennaio 1954, della estensione di ettari 1172 circa, ricadenti nei comuni di Brenna, Cerugo-Arosio, Inverigo, Lurago d'Erba, Alzate Brianza e Cantù.

(4195)

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Santa Domenica Talao e Papasidero (Cosenza), dell'estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1952, viene revocata.

(4225)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 3 ottobre 1953, con il quale i fratelli Brognara Angelo e Gallipoli fu Sante hanno chiesto l'annullamento dell'atto con il quale l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano — in esecuzione del decreto Presidenziale di espropriazione n. 2462 del 24 novembre 1952 — si è immesso nel possesso dei terreni di proprietà dei ricorrenti, siti nel comune di Taglio di Po.

(4086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,74	643,50
» Firenze	624,68	640 —
» Genova	624,75	643 —
» Milano	624,74	642,75
» Napoli	624,80	643,70
» Palermo	624,73	643,44
» Roma	624,72	642,875
» Torino	624,80	641 —
» Trieste	624,74	—
» Venezia	624,75	643,50

Media dei titoli del 1° settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,95
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,875
Redimibile 3,50 % 1934	81,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,525
Id. 5 % 1936	91,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 1° settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,73
1 dollaro canadese	»	642,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,24

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	281836 (nuda proprietà)	Messana Salvatore, Amedeo, Achille, Emilio, Concetta e Cesira, nubili, fu Calogero, Mantione Rachele fu Agostino, nubile, e Comolli Roberto fu Luigi, tutti eredi indivisi di Mantione Raffaela, domiciliata in Agrigento, con usufrutto a Sorrentino Vincenzo fu Calogero, domiciliato in Agrigento	4.648 —
Id.	303971 (nuda proprietà)	Ferrante Vito Giuseppe di Vito Rosario, domiciliato in Mola (Bari), con usufrutto vitalizio a favore di Avvantaggiata Serafina fu Domenico, vedova di Ferrante Vito-Rosario	395,50
Cons. 3,50% (1906)	826515 (nuda proprietà)	Treves Elia Emanuel fu Samuel, domiciliato a Torino, con usufrutto a favore di Ravenna Vittorio fu Angelo, domiciliato a Torino	2.450 —
Id.	825843 (nuda proprietà)	Come sopra	1.050 —
Id.	777108 (nuda proprietà)	Perino Elisa di Oreste, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Pinerolo (Torino), con usufrutto congiuntamente ai genitori della titolare Perino Oreste fu Giovanni e Abbene Virginia fu Domenico	700 —
P. Ric. Red. 3,50 % Serie 106	2140 (nuda proprietà)	De Angelis Anna di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma, con usufrutto a De Angelis Giuseppe fu Giovanni, domiciliato a Roma	1.330 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3024) Roma, addì 15 giugno 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 466 — Data 14 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pacifico Gennaro di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5% — Rendita L. 4250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 14 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pacifico Gennaro di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 2450.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data 14 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Garzone Raffaele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Rendita lire 14.465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 16 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Cardillo Angelina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 agosto 1954

(4163) *Il direttore generale*: SALIMEI

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5% (1960).

Numero del titolo provvisorio: 166.545 Serie C Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Brescia Persona che ha denunziato il titolo Savaris Maria fu Giuseppe, domiciliata in Paderno F. C. (Brescia) Capitale nominale L. 20.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 agosto 1954

(4164) *Il direttore generale*: SALIMEI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma. del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vincenza in data 31 marzo 1954, n. 10462, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza è costituita come appresso:

Presidente:

Erenda dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;
Foffani prof. dott. Guglielmo, docente in patologia medica;
Cunico dott. Bellino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Montecchio Maggiore;
Chiaromonte dott. Bruno, medico condotto.

Segretario:

Romani dott. Fernando.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4281)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siracusa in data 18 aprile 1953, n. 11033, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa è costituita come appresso:

Presidente:

Pizzolo dott. Paolo, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Cattano dott. Rosario, primario medico dell'ospedale di Lentini;
Pacetto prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Siracusa;
Delitala dott. Alberto, medico condotto.

Segretario:

Privitera dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4282)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Benevento in data 20 marzo 1954, n. 7532, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento è costituita come appresso:

Presidente:

Lozzi dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:

Matera dott. Alfonso, medico provinciale;
Bazzicalupo prof. Carlo, docente in patologia medica;
Greco prof. Gaetano, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Benevento;
Pacifico dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:

Martano dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4283)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 12 marzo 1954, n. 4231.3, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia è costituita come appresso:

Presidente:
Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti:
Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, medico provinciale;
Della Torre dott. Umberto, primario medico dell'ospedale civile di La Spezia;
Buffalini prof. dott. Maurizio, docente in clinica chirurgica;
Bonomi dott. Quintilio, medico condotto.

Segretario:
Fazio dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4284)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 25 marzo 1954, n. 13611, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo è costituita come appresso:

Presidente:
Varcaponti dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:
Carvin dott. Ludovico, medico provinciale;
Avezzù prof. Guido, primario medico dell'ospedale civile di Rovigo;
Baggio prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Adria;
Marini dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:
Noce dott. Dante.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4285)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di membri della Commissione esaminatrice per il concorso per il reclutamento straordinario di settantacinque sottotenenti in servizio permanente dell'Arma del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1953, registro Esercito n. 49, foglio n. 306, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, è stato bandito, fra gli altri, un concorso per il reclutamento straordinario di settantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1954, registro Esercito n. 24, foglio n. 86, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Tenuto conto che per sopperire a sopravvenute esigenze di servizio è necessario far luogo alla sostituzione del colonnello del Genio in servizio permanente Bacialli Giampaolo e del tenente colonnello del Genio in servizio permanente Pontani Giuliano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 luglio 1954 la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di settantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, costituita con il decreto Ministeriale 20 maggio 1954 di cui alle premesse, è così modificata:
il colonnello del Genio in servizio permanente Bacialli Giampaolo è sostituito dal colonnello del Genio in servizio permanente Giliberti Filippo;
il tenente colonnello del Genio in servizio permanente Pontani Giuliano è sostituito dal tenente colonnello del Genio in servizio permanente Agliastro Giuseppe.

Art. 2.

Al colonnello del Genio in servizio permanente Giliberti Filippo ed al tenente colonnello del Genio in servizio permanente Agliastro Giuseppe saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione dell'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1954
Registro n. 35 Esercito, foglio n. 103. — POCHETTINO

(4246)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 2927 del 10 marzo 1950, e successive modifiche concernente il concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice che concludono con la formazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
Ritenuti regolari gli atti del concorso stesso;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Masi dott. Vittorio . punti 101,035 su 175
2. Raffa dott. Francesco » 90,965 »
3. Bisbano dott. Giuseppe . » 87,4375 »
4. Miceli dott. Rinaldo . . . » 86,395 »

5. Cianflone dott. Gabriele	punti	83,595	su 175
6. Vonella dott. Pietro	»	80,795	»
7. Scuteri dott. Silvio	»	80,035	»
8. Torcia dott. Felice	»	77,262	»
9. Ferraro dott Pasquale	»	73,350	»
10. Dima dott. Giuseppe	»	72,900	»
11. Vincelli dott. Ernesto	»	72,576	»
12. Barillari dott. Alfredo	»	71,900	»
13. Paola dott. Giovanni	»	69,280	»
14. Scordamaglia dott. Renato	»	69,268	»
15. Corea dott. Carlo	»	69,000	»
16 Sala dott. Ferdinando	»	68,000	»
17. Gimigliano dott. Rinaldo	»	67,905	»
18 D'Urzo dott Onofrio	»	66,606	»
19. Grande dott. Paolo	»	65,500	»
20. Sestino dott Raffaele	»	65,250	»
21. Pareo dott. Antonio	»	65,000	»
22 Caroleo dott. Saverio	»	62,872	»
23. Costa dott Pier Giovan Battista	»	62,600	»
24. Sacco dott Federico	»	62,288	»
25. Scuteri dott. Peppino	»	61,980	»
26. Aversa dott Pasquale	»	59,595	»
27 Oliveti dott. Cesare	»	59,021	»
28. Sia dott. Gregorio	»	58,000	»
29. Andreacchi dott. Domenico	»	54,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 19 luglio 1954

Il prefetto: FERRARA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 23714 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949;

Viste le sedi indicate in ordine di preferenza da ciascun concorrente nella domanda a suo tempo presentata per l'ammissione al concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 2. e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Masi dott. Vittorio: Gizzeria (2ª condotta);
2) Raffa dott. Francesco: Davoli;
3) Bisbano dott. Giuseppe: San Nicola dell'Alto;
4) Miceli dott. Rinaldo: Sambiase (2ª condotta);
5) Cianflone dott. Gabriele: Non si assegna alcuna condotta perchè l'unica condotta richiesta è stata assegnata al dott. Miceli che lo precede in graduatoria;
6) Vonella dott. Pietro: San Floro;
7) Scuteri dott Silvio: Francica;
8) Torcia dott. Felice Curinga (1ª condotta);
9) Ferraro dott. Pasquale: Filadelfia (1ª condotta);
10) Dima dott. Giuseppe: Cerenzia;
11) Vincelli dott. Ernesto: Non si assegna alcuna condotta perchè le sedi richieste dal candidato sono state assegnate a concorrenti che lo precedono in graduatoria;
12) Barillari dott. Alfredo: Simbario;
13) Paola dott. Giovanni: Gimigliano (Sede assegnatagli per diritto di precedenza quale invalido di guerra);
14) Scordamaglia dott. Renato: Andali (fraz. Botricello);
15) Corea dott. Carlo: Cenadi.
16) Sala dott. Ferdinando: Platania (1ª condotta);
17) Gimigliano dott. Rinaldo Carfizzi;
18) D'Urzo dott. Onofrio: Ionadi;
19) Grande dott. Paolo Gagliato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 19 luglio 1954

Il prefetto: FERRARA

(4089)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 35162/1, in data 20 dicembre 1953, con il quale venivano dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche dei comuni di Castelsardo, Luogosanto. Olmedo, Cossoine ed Aggius (2ª condotta), rispettivamente, le ostetriche Delogos Gavina, Loi Luigia, Piazza Nives, Bottoni Fiorina e Achenza Pietrina;

Viste le dichiarazioni di rinuncia alle predette sedi, presentate dalle nominate ostetriche;

Considerato che, in conseguenza, è necessario provvedere alla nomina di altre candidate che seguono immediatamente in graduatoria ed abbiano chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;

Visto il decreto prefettizio pari numero, in data 30 dicembre 1953, relativo alla graduatoria generale del concorso e le domande delle ostetriche concorrenti dichiarate idonee;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche sottoelencate le ostetriche indicate a fianco di ciascuna condotta:

Achenza Pietrina. Castelsardo;
Bottoni Fiorina: Luogosanto;
Russu Maria Olmedo;
Lai Maddalena: Cossoine;
Amista Armida: Aggius (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Sassari, addì 28 luglio 1954

Il prefetto: MACCIOTTA

(4093)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 aprile 1954, n. 16601 e n. 16791, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Limone Piemonte e Priero sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuno di esse indicate:

Soria Irma: condotta comunale di Limone Piemonte;
Panaro Maria Renata: condotta consorziale di Priero-Montezemolo-Castelnuovo Ceva-Sale Langhe-Sale San Giovanni.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni. interessati. le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 13 agosto 1954

Il prefetto: JOANNIN

(4171)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 31/30263 del 7 maggio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 57108 del 31 dicembre 1949 modificato con successivo decreto n. 1/2926 del 9 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 32/30264 del 7 maggio 1954, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Malalbergo 2ª, a seguito di rinuncia della ostetrica Salvi Amelia, 1ª in graduatoria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che l'ostetrica Volta Novella in Risi, 4ª in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Volta Novella in Risi è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Malalbergo 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 agosto 1954

Il prefetto: SOLIMENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 31/30263 del 7 maggio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 57108 del 31 dicembre 1949, modificato con successivo decreto n. 1/2926 del 9 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 32/30264 del 7 maggio 1954, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di San Giovanni in Persiceto 3ª, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Frittelli Maria, 2ª graduata, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che l'ostetrica Paltrinieri Rina in Veronesi, 3ª in graduatoria avente diritto alla nomina a termini di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Paltrinieri Rina in Veronesi è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di San Giovanni in Persiceto 3ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 agosto 1954

Il prefetto: SOLIMENA

(4132)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la lettera in data 26 luglio 1954, con la quale la signora Serra Amedea dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Maiolati Spontini;

Ritenuto che in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Marzocchi Milazza;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Marzocchi Milazza è assegnata quale titolare alla condotta di Maiolati Spontini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 30 luglio 1954

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la comunicazione del comune di Ancona dalla quale risulta che l'ostetrica Valtancoli Anita non ha assunto regolare servizio nel termine prescritto;

Vista la comunicazione con la quale l'ostetrica Capucciati Cesira, interpellata a norma del secondo comma dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica di Candia di Ancona;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alle indicazioni preferenziali delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Capucciati Cesira;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Capucciati Cesira è assegnata quale titolare alla condotta di Candia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 30 luglio 1954

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

(4091)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.